



COMUNE DI ISCA SULLO IONIO

Provincia di Catanzaro

AVVISO PUBBLICO

Legge n. 431 del 9 dicembre 1998, art. 11 e successive modificazioni ed integrazioni

Fondo Nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

Contributi per l'anno 2023 – Fondo e Competenza anno 2024

IL RESPOSANBILE DEL SERVIZIO

Visto l'art.11 della Legge n°431/1998;

Vista la Legge Regionale n.1 dell'11/01/2006, art.9, comma 5;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Calabria n° 206 del 27/03/2006 pubblicata sul BURCn.8 del 29/04/2006;

Vista la Legge n° 133 del 06/08/2008.

Vista la nota della Regione Calabria – Lavori Pubblici - del 27/09/2021;

RENDE NOTO

Che a partire dal 28.12.2023, data di pubblicazione del presente bando e **sino al 28.02.2024** (60 giorni consecutivi) i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione secondo quanto previsto dal presente bando e fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Le domande presentate entro tale termine daranno titolo, qualora determinino la collocazione in posizione utile nel relativo elenco, all'attribuzione del contributo ad integrazione dei canoni di locazione versati a partire dal mese di gennaio 2023 ovvero dalla data di decorrenza del contratto se successiva.

1. REQUISITI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI.

Sono ammessi all'erogazione dei contributi i soggetti che alla data della presentazione della domanda sono in possesso dei seguenti requisiti:

1.1 Cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea ovvero, nei casi di cittadini non appartenenti all'Unione Europea possesso di un regolare permesso/carta di soggiorno ai sensi del vigente D.Lgs. n.286/98 e successive modifiche, oppure titolare di protezione internazionale (*status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria* D.Lgs 19 nov. 2007 n.251);

1.2 Titolarità di un contratto di locazione ad uso abitativo stipulato ai sensi dell'Ordinamento vigente al momento della stipula e regolarmente registrato presso l'Ufficio del Registro ed in regola con il pagamento annuale dell'imposta di registro, purché tra il conduttore ed il locatore non vi sia vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado. L'immobile non deve essere classificato nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9;

1.3 Residenza anagrafica nel Comune di **Isca sullo Ionio** nonché nell'alloggio oggetto del contratto di locazione. Per gli *extracomunitari*, di essere residenti da almeno 10 anni nel territorio nazionale o da almeno 5 anni nella Regione Calabria (Decreto Legge n. 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2008, n.133);

1.4 Non essere assegnatario di un alloggio di ERP a canone sociale;

1.5 Non essere assegnatario di un alloggio comunale;

1.6 Non essere titolare, né il richiedente né gli altri componenti il nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;

1.7 Patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal D.Lgs. n°109/98 così come modificato dal D.Lgs. n°130/2000;

1.8 Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del D.Lgs. n.109/98 così come modificato dal D.Lgs.n.130/2000, non superiore ad € 17.000,00;

1.9 L'accesso al contributo è distribuito su due diverse fasce di requisiti economici, cui il richiedente deve espressamente ed esclusivamente indicare di partecipare:

Fascia A

Requisiti:

- valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 14.877,20 annui);

- Incidenza Canone/Valore ISE non inferiore al 14%;

Fascia B

Requisiti:

- valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del nucleo familiare superiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 14.877,20 annui) e non superiore ad € 17.000,00;

- Incidenza canone/valore ISE non inferiore al 24%.

- valore ISE (*Indicatore della Situazione Economica*) ordinario del nucleo familiare (*ISEE eventualmente diminuito del 30%*) non superiore ad € 15.000,00;

Per questa fascia, secondo quanto indicato nella Delibera Regionale n.206/2006, il valore ISEE da prendere a riferimento è quello risultante dall'attestazione rilasciata dall'INPS diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti (*le condizioni non sono cumulabili*):

a) presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;

b) presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.

Nota bene:

La mancanza di uno solo dei requisiti richiesti, non posseduti e/o non documentati, o anche l'incompletezza della compilazione della Domanda o l'inesattezza delle dichiarazioni, e/o la mancanza di documenti allegati alla istanza è motivo di esclusione della graduatoria.

Non sono efficaci eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della

validità annuale delle dichiarazioni rese o per intervenuti mutamenti delle condizioni familiari ed economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del presente avviso pubblico.

1.10 I contributi di che trattasi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. Reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n.26 e successive modificazioni ed integrazioni. Pertanto, il Comune, successivamente alla erogazione dei contributi, comunica all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, ovvero, comunque, interloquisce con l'INPS secondo modalità dallo stesso ente indicate.

1.11 L'anno di produzione dei redditi da considerare per l'applicazione dell'abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);

2. NUCLEO FAMILIARE

Ai fini del presente bando, si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF che abbiano altra residenza. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;

3. VALORI DI RIFERIMENTO E DOCUMENTAZIONE

3.1 La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall'Attestazione ISEE in corso di validità.

3.2 Il valore dei canoni di locazione, al netto degli oneri accessori, è quello risultante dalle ricevute relative all'anno 2023 da consegnare contestualmente alla presentazione della domanda.

3.3 Per i nuclei familiari con parametro relativo alla *situazione economica zero o inferiore all'importo complessivo del canone annuo di locazione*, l'ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di una autocertificazione circa la fonte di sostentamento.

4. ENTITA' DEL CONTRIBUTO

4.1. Il contributo teorico è calcolato sulla base dell'incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) calcolato ai sensi del DLgs n.109/98 così come modificato dal DLgs n°130/2000:

Fascia A

il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 14% per un massimo di € 3.100,00.

Fascia B

il contributo è tale da ridurre l'incidenza al 24% per un massimo di € 2.325,00.

4.2. Per il calcolo del numero dei mesi in possesso dei requisiti non si considerano le frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

5. CANONE ANNUO DI LOCAZIONE

5.1 Il canone annuo di locazione, al netto degli oneri accessori, è costituito dalla somma dei canoni di locazione relativi all' anno per il quale si chiede il contributo anche in seguito a proroga o rinnovo oppure in seguito a stipula di un contratto di locazione anche per un alloggio diverso da quello per il quale è stata presentata la domanda.

5.2 Nel caso di proroga, rinnovo o stipula di un nuovo contratto entro i termini di apertura del bando comunale, il canone annuo sarà determinato dalla somma dei canoni mensili;

Il contratto di fitto deve riferirsi all' anno 2023.

6. DECESSO

6.1 In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell' art.6 della Legge n.392/1978.

6.2 Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all' approvazione dell'atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all' avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.

7. DOMANDA DI ACCESSO E CERTIFICAZIONE

Le domande di partecipazione devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal **Comune di S.Andrea Apostolo dello Ionio, (allegato B)** scaricabile dal sito Web del Comune di Isca sullo Ionio o ritirato personalmente presso gli uffici nelle ore e nei giorni di apertura al pubblico.

Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n.445/2000, i requisiti per l'accesso e la situazione economica del nucleo familiare sono comprovati con dichiarazione sostitutiva (allegato "B").

Le dichiarazioni di cui sopra sono soggette a controlli e sanzioni previste dal DPR N.445/2000, dal DLgs n° 109/98 così come modificato dal DLgs n.130/2000 e dal DPCM n.221/1999 così come modificato dal DPCM n.242 del 04/04/2001.

Alla stessa dovranno essere allegati:

- 1. Attestazione ISEE ordinaria per l'anno 2023, in corso di validità, del nucleo familiare;**
- 2. Copia del contratto di locazione regolarmente registrato;**
- 3. Copia delle registrazioni annuali Mod/F24 o contratto con espressa dicitura di essere sottoposta a cedolare secca (anno 2023);**
- 4. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.**
- 5. (nel caso di ISEE pari a zero) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara, risultando un valore ISEE pari a zero, le fonti di sostentamento del proprio Nucleo Familiare;**
- 6. (nel caso di ISEE inferiore al canone annuo di locazione) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara, risultando un valore ISEE inferiore al canone di locazione, le fonti di sostentamento del proprio Nucleo Familiare;**
- 7. per la fascia B: (per la riduzione del 30% dell'ISEE di riferimento) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale dichiara la presenza di uno o più redditi di sola pensione e la presenza di almeno un componente del nucleo familiare di età superiore a**

65 anni;

Le domande di partecipazione, pena l'esclusione, devono essere presentate **entro il termine perentorio del 28/02/2024** a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, per posta raccomandata all'indirizzo "Comune di Isca sullo Ionio – P.zza Cav. Saverio Pietro Gidaro – 88060 Isca sullo Ionio"; tramite PEC a protocollo.iscasulloionio@asmepec.it;

Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse.

Decorso detto termine, l'Ufficio comunale effettuerà l'istruttoria delle domande pervenute e formulerà la relativa graduatoria provvisoria, sulla base di un ordine decrescente del contributo concedibile, che sarà affissa all' Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, per permetterel'inoltro di eventuali ricorsi e/o richieste di rettifica.

Nei successivi 10 giorni, esaminati gli eventuali ricorsi e le richieste di rettifica, si procederà alla stesura della graduatoria definitiva che sarà pubblicata all' Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria, per consentire la ripartizione dei contributi.

8. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

È di competenza del Comune:

- predisporre e pubblicare il bando comunale;
- procedere all' istruttoria delle domande presentate ed alla verifica del possesso dei requisiti previsti;
- approvare la graduatoria;
- inviare alla Regione atto amministrativo di approvazione della graduatoria finale dei richiedenti;
- procedere alle verifiche, anche a campione, previste dalle disposizioni legislative in materia di Autocertificazioni,

IN PRESENZA DI UNO DEI SEGUENTI CASI:

- a)** somma dei redditi IRPEF e IRAP pari a zero, fatti salvi i redditi esenti;
- b)** somma dei redditi IRPEF e IRAP inferiore al canone annuo;
- c)** somma dei redditi IRPEF e IRAP superiore al canone annuo di un valore compreso tra 0 e 30%. Il Comune, prima dell'erogazione del contributo, dovrà:

- verificare l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente anche tramite i servizi sociali o altra struttura comunale demandata;
- escludere dal beneficio economico, in seguito alla verifica di cui al punto precedente e nel caso i soggetti non assistiti, le domande che presentino situazioni valutate come inattendibili ai fini del sostentamento familiare, fatte salve quelle derivanti da redditi esenti ai fini IRPEF;
- procedere alle verifiche previste dalle disposizioni legislative in materia di autocertificazioni.

9. ATRE DISPOSIZIONI

Con la sottoscrizione della domanda, il concorrente si assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per sé e per i componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle condizioni dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

La dichiarazione mendace è punita dalla Legge e comporta altresì l'esclusione.

10. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE

Tutti i dati comunicati dai richiedenti saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy, ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003 e GDPR 2016/679.

Il responsabile dell'Ente designato cui può rivolgersi per l'esercizio dei suoi diritti è il firmatario del presente avviso.

L'inclusione dei richiedenti ammessi nell'*Elenco dei beneficiari definitivo* non comporta, per gli stessi il diritto a percepire effettivamente le somme calcolate, in quanto le stesse sono subordinate alla effettiva erogazione da parte della Regione Calabria che, in base alle proprie disponibilità finanziarie, stabilirà la misura e le modalità di riparto ai Comuni.

Isca sullo Ionio, 21.12.2023

Il Responsabile

F.to Dott. Antonio Borelli